



COMUNE DI CAVASO DEL TOMBA

PROVINCIA DI TREVISO

ORIGINALE

Deliberazione **Nr. 2**
data **07-02-2011**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE E VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO - ART. 3, COMMI 27-29 DELLA LEGGE 244/07 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue

SINDACO
SCRIMINICH GIUSEPPE

SEGRETARIO COMUNALE
TEDESCHI CINZIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Nr. 68 pubbl.

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all' Albo Pretorio Comunale ove rimarrà esposta per 15 gg consecutivi dal 25-02-2011

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge senza riportare, nei primi 10 giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta ESECUTIVA a sensi del 3° c. dell'art. 134, D.Lgs 267/200.

IL SEGRETARIO GENERALE
TEDESCHI CINZIA

L'anno **duemilaundici**, addì **sette** del mese di **febbraio** alle ore 21:00, nella Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco è stata convocato il Consiglio Comunale.

Raggiunto il numero legale, eseguito l'appello, risultano

SCRIMINICH GIUSEPPE	Presente
CECCATO GIOVANNI	Presente
DAMINI MASSIMO	Presente
MASCOTTO ALBERTO	Presente
SARTOR FLORIANO	Presente
GALLINA CATERINA	Presente
MONDIN ADA SONIA	Presente
D'ISCHIA ANTONELLA	Presente
ZANOTTO REMO	Assente
BISA INGRID	Presente
ZABBAI GIANNI	Presente
TRIOLONE FRANCESCA	Presente
PAULAZZO FRANCO	Presente

Con la partecipazione del SEGRETARIO COMUNALE, **TEDESCHI CINZIA**.

Il Sig. **SCRIMINICH GIUSEPPE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Il Sindaco invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE (solo S.p.a e S.r.l.) E VERIFICA DEI PRESUPPOSTI PER IL LORO MANTENIMENTO – ART. 3, COMMI 27-29 DELLA LEGGE 244/07 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che l'art. 3 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (finanziaria 2008) dispone testualmente quanto segue:

- comma 27: “ al fine di tutelare la concorrenza ed il mercato, le amministrazioni di cui all'art.1, comm a2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente o indirettamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. E' sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza”;
- comma 28: “ L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27”;
- comma 29: ”Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27”;

CONSIDERATO:

- che la norma sopra riportata limita la possibilità di assumere o mantenere partecipazioni in società, anche minoritarie, ai soli casi in cui queste siano strettamente necessarie al perseguimento di finalità istituzionali ovvero per la produzione di servizi di interesse generale;
- che la ratio della norma è quella di tutelare la concorrenza ed il mercato;
che l'art. 14, comma 32, del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni, nella L. 122/2010, ha stabilito il generale divieto di costituzione di società per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, imponendone la liquidazione ovvero la dismissione delle relative partecipazioni entro il 31 dicembre 2011;
che le società sopra menzionate rientrano tra le fattispecie escluse dall'applicazione dell'art. 14, comma 32 del D.L. 78/2010 in quanto società con partecipazione di più comuni con popolazione complessiva superiore ai 30.000 abitanti ovvero con partecipazioni in società proporzionali al numero di abitanti.

DATO ATTO che per quanto attiene alla necessità che le società costituite o costituende perseguano le finalità istituzionali del Comune, sembra necessario far ricorso a quanto disposto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., che testualmente recita: “spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.”

DATO ATTO, pertanto, che tali partecipazioni si configurano necessarie per il soddisfacimento degli interessi dell'Ente locale socio anche in ragione della strumentalità dell'azione sociale all'erogazione di servizi di interesse generale, permettendo la razionalizzazione di costi mediante la disponibilità di personale dedicato che assicura la concentrazione delle competenze e l'organizzazione pronta e pianificata degli interventi, con conseguente ottimizzazione della spesa unita all'incremento quantitativo e qualitativo dei servizi resi alla comunità;

DATO ATTO che competono al Consiglio Comunale gli atti fondamentali relativi alla partecipazione dell'Ente locale a società di capitali e di concessione di servizi pubblici ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. E) del Testo Unico.

VERIFICATO che il Comune di Cavaso del Tomba (TV) detiene una serie di partecipazioni di alcune società e più precisamente:

Società	% di partecipaz.	motivazione
Asco Holding spa - Pieve di Soligo	2,20	la società per azioni Asco Holding è strettamente necessaria al proseguimento delle finalità istituzionali in quanto persegue lo scopo di provvedere, in proprio o attraverso le proprie partecipate, principalmente alla distribuzione del gas metano nel territorio. Trattasi di un servizio locale che, in considerazione dello sviluppo tecnologico in atto nonché delle esigenze economiche di mercato, non è più possibile effettuare in economia ed implica quindi la necessaria aggregazione fra Comuni per un adeguato e controllato sviluppo del settore.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI srl – Montebelluna	1,64	Le società a responsabilità limitata Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) E Schievenin Alto Trevigiano (S.A.T.) sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali in quanto hanno lo scopo di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, tipico servizio locale pubblico. Le due società rappresentano il punto di arrivo di un processo storico di aggregazione fra Comuni per la gestione di questo servizio, che attualmente, per espressa previsione normativa, non può essere gestito in economia dai singoli Comuni.
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO srl – Montebelluna	1,68715	
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA – Pieve di Soligo	0,84%	Il Gruppo Azione Locale dell' Alta Marca Trevigiana - scarl (G.A.L.) ha lo scopo attuare il PSR ASSE 4 Leader per l'aere dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio
CTM SPA- Castelfranco Veneto	1,717	C.T.M. e CTM SERVIZI SPA sono strettamente necessarie per garantire i trasporti pubblici locali;
CTM SERVIZI SPA – Castelfranco Veneto	1,72	

Ritenuto di dover effettuare la ricognizione di cui sopra, richiamato l'art. 3 della Legge n. 244/2007, al fine di appurare se esiste o meno legame fra l'attività economica svolta dalle società sopra elencate, individuata nell' oggetto sociale, e le finalità istituzionali del Comune di Cavaso del Tomba;

VISTI:

- il d.Lgs. 18.8.200, n. 267;
- la Legge 24,12,2007, n. 244 (legge finanziaria 2008);
- lo statuto del Comune

Visto che ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico nr. 267 del 18 agosto 2000 sono stati espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile dai responsabili dei servizi interessati.

CON VOTI palesi favorevoli n. 8 e n. 4 astenuti (Zabbai Gianni, Bisa Ingrid, Triolone Francesca, Paulazzo Franco)

DELIBERA

1. di autorizzare, per tutto quanto sopra esposto e che qui si intende integralmente riportato, ai sensi dell' art. 3, comma 28, della sopra citata Legge 244/2007, il mantenimento delle quote partecipative relative alle seguenti società, riconoscendo il legame tra l'attività economica svolta dalle stesse società ed i fini istituzionali del Comune di Cavaso del Tomba per il perseguimento degli interessi generali:

Società	% di partecipaz.	motivazione
Asco Holding spa - Pieve di Soligo	2,20	la società per azioni Asco Holding è strettamente necessaria al proseguimento delle finalità istituzionali in quanto persegue lo scopo di provvedere, in proprio o attraverso le proprie partecipate, principalmente alla distribuzione del gas metano nel territorio. Trattasi di un servizio locale che, in considerazione dello sviluppo tecnologico in atto nonché delle esigenze economiche di mercato, non è più possibile effettuare in economia ed implica quindi la necessaria aggregazione fra Comuni per un adeguato e controllato sviluppo del settore.
ALTO TREVIGIANO SERVIZI srl – Montebelluna	1,64	Le società a responsabilità limitata Alto Trevigiano Servizi (A.T.S.) E Schievenin Alto Trevigiano (S.A.T.) sono strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali in quanto hanno lo scopo di provvedere alla gestione del servizio idrico integrato, tipico servizio locale pubblico. Le due società rappresentano il punto di arrivo di un processo storico di aggregazione fra Comuni per la gestione di questo servizio, che attualmente, per espressa previsione normativa, non può essere gestito in economia dai singoli Comuni.
SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO srl – Montebelluna	1,68715	
G.A.L. DELL'ALTA MARCA TREVIGIANA – Pieve di Soligo	0,84%	Il Gruppo Azione Locale dell' Alta Marca Trevigiana - scarl (G.A.L.) ha lo scopo attuare il PSR ASSE 4 Leader per l'aere dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio
CTM SPA- Castelfranco Veneto	1,717	C.T.M. e CTM SERVIZI SPA sono strettamente necessarie per garantire i trasporti pubblici locali;
CTM SERVIZI SPA – Castelfranco Veneto	1,72	

2. di trasmettere copia della presente deliberazione:

- alle società partecipate;
- al revisore dei conti del Comune;
- alla Corte dei Conti - Sezione Regionale del Veneto.

3. Di dare atto inoltre che la presente deliberazione è stata approvata nel rispetto delle vigenti norme statutarie e regolamentari in materia di “quorum” strutturale e funzionale.

4. Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'articolo 134 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, con successiva votazione espressa dai 12 consiglieri presenti, per alzata di mano: favorevoli nr 12, stante l'urgenza di provvedere in merito.